



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PICONE LUCIA, Presidente
NOVELLI PAOLO, Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice

in data 21/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5626/2020 depositato il 24/11/2020

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 813/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 38 e pubblicata il 22/01/2020

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180053228876001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

[redacted] nata a Roma il 18/2/1986, residente in San Cesareo (Rm) [redacted] n. 16 di: [redacted] impugnava la cartella esattoriale n. 097 2018 00532288 76 (2012), con cui si chiedeva il pagamento di lire 17.445,16 per l'omesso versamento dell'imposta di registro ipotecaria e catastale di cui all'avviso di liquidazione n. 12/1T/025883/000/P003 (2012) oggetto di istanza reclamo conclusasi con diniego (in dipendenza di un atto notarile di compravendita immobiliare a ministero del Notaio [redacted] Roma avvenuto in data 3-8-2012 dove era parte venditrice la [redacted]). Eccepiva la nullità della notifica via pec in quanto effettuata all'indirizzo pec [redacted] in qualità di avvocato e non di persona fisica; eccepiva, inoltre, la nullità della notifica del semplice file pdf e non ".p7m"; rilevava l'assenza di attestazione di conformità all'originale dell'atto notificato ed il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato; eccepisce la prescrizione del diritto esattoriale, nonché la decadenza dell'ufficio impositore, che non avrebbe richiesto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale entro i due anni successivi a quello in cui l'atto è divenuto definitivo; eccepiva la violazione di legge per omessa consegna del ruolo nei termini di legge; la carenza di motivazione circa il conteggio degli interessi; chiedeva di accertare la responsabilità "aggravata" dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe omesso di seguire la procedura esecutiva nei confronti del Notaio rogante l'atto da cui è poi scaturita l'imposizione fiscale per cui è lite, che, a dire della ricorrente, sarebbe il primo coobbligato principale; eccepiva, altresì, la nullità della cartella per carenza di motivazione e concludeva chiedendo la condanna dell'ufficio, oltre che alle spese di giudizio, anche ai danni per lite temeraria ex art. 96 cpc. Si costituiva l' Agenzia delle Entrate, rilevando la legittimità delle procedure di notifica attuate, facendo presente che la costituzione in giudizio del ricorrente avrebbe comunque sanato ogni eventuale vizio di notifica dell'atto impugnato; evidenzia la sussistenza, nella specie, della firma digitale che altro non è che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta; ribadisce la congruità del conteggio degli interessi ed infine rileva che l'avviso di liquidazione prodromico è stato già oggetto di istanza reclamo conclusasi con diniego mai impugnato, con conseguente consolidamento della pretesa impositiva di cui alla cartella di pagamento impugnata.

All'udienza del 16.12.2019 L'Agenzia delle Entrate produceva copia del diniego del reclamo con la prova della sua notifica.

La CTP rigettava il ricorso con sentenza n. 813/2020.

Così motiva la decisione: «Il ricorso non merita accoglimento. Si premette che non risulta agli atti che il prodromico avviso di liquidazione sia stato impugnato e tale circostanza ha fatto sì che la pretesa tributaria della resistente si consolidasse e che la ricorrente possa oggi dolersi solamente per eventuali vizi propri dell'atto oggi impugnato. Circa le eccezioni di nullità della notifica via pec si osserva che la costituzione in giudizio della ricorrente ha comunque sanato ogni eventuale vizio; peraltro la notifica via pec del file pdf è consentita, atteso che: "La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti

appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irriparabilità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché "t.p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. " (Cass. 6417/2019). Peraltro la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione ed è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti — con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. La mancanza di firma della cartella non è valido motivo di impugnazione, atteso che non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la sua riferibilità all'autorità da cui promana, poiché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non richiede necessariamente la sottoscrizione, ma la sola sua intestazione. Inoltre la cartella impugnata risulta sufficientemente motivata e tale da consentire la comprensione dell'iter logico-giuridico ad essa sotteso, tanto che la ricorrente ha comunque svolto le sue difese, così dimostrando di ben comprendere le motivazioni dell'atto per cui è lite. L'eccezione di prescrizione, al pari di quella di decadenza sono infondate, attesa la mancata impugnazione dell'atto sotteso a quello per cui è lite. Il criterio del conteggio degli interessi è stabilito normativamente e non risulta che l'ufficio se ne sia discostato, risultando, peraltro, la relativa eccezione del tutto generica. In ragione di quanto sopra appare evidente che nemmeno sussiste la responsabilità "aggravata" dell'Agenzia delle Entrate. Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite. P.Q.M. respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in € 2.300,00».

Contro tale decisione ha proposto appello 

Deduce come motivi di appello:

la parziale decisione della sentenza espressasi solamente su alcuni motivi di ricorso, mancando in particolare di trattare il motivo della inesistenza della notifica della cartella in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri.

La mancata prova in atti della notifica dell'avviso di liquidazione, atto presupposto, né del reclamo e neppure del suo diniego.

Sostiene l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento; eccepisce la mancata prova della attestazione di conformità all'originale dell'atto notificato, nonché mancando la firma digitale;

la mancata decisione sulla eccepita nullità della notifica effettuata presso indirizzo p.e.c. della ricorrente in qualità di professionista e non di privata cittadina.

Il difetto di motivazione della cartella.

La mancata indicazione del calcolo degli interessi.

L'omessa consegna del ruolo nei termini di legge, reso esecutivo il 1-2-2018, dopo sei anni la registrazione dell'atto notarile, avvenuta il 9-8-2012.

Deduce nel merito sulla non debenza delle maggiori imposte.

Reitera l'eccezione di prescrizione in difetto di atti interruttivi (considerando un termine di prescrizione di cinque anni).

Reitera la eccezione di decadenza a mente dell'art. 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73 in quanto le stesse

imposte non sarebbero state richieste con un atto inviato, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo (9/8/2012), nonché violazione dell'art. 76 comma 2 del TUIR.

Si duole che l'AdE avrebbe violato la legge (riferisce di aver presentato querela in quanto non avrebbe provveduto ad incassare l'imposta principale da notaio, come riportata dall'art. 3 quater del D.Lvo 463/97.

Ritiene pertanto fondata la richiesta di condanna dell'Agenzia delle Entrate ex art. 96 c.p.c.

Si duole infine della condanna alle spese di giudizio quantificate in € 2300,00 ritenendola eccessiva. Chiede che venga riformato tale capo della sentenza dichiarando la compensazione delle spese o la riduzione delle stesse.

Reitera la richiesta di sospensione della cartella impugnata.

Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv.

[redacted] che si dichiara procuratore antistatario.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma

Eccepisce la sanatoria dei supposti vizi della notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Quanto alla eccezione di mancata notifica dell'avviso di liquidazione n. 12/1T/02883/000/P003 obietta che la contribuente non solo ha ricevuto l'avviso ma lo ha anche impugnato, presentando allo scrivente Ufficio istanza di reclamo/mediazione in data 11/06/2018, al quale è stato opposto un diniego per infondatezza dei motivi di impugnazione. Tale diniego con prova della sua avvenuta notifica sono stati prodotti ed allegati al verbale in primo grado all'udienza del 16.12.2019. Evidenza che non avendo dato seguito al ricorso, non depositandolo in Commissione Tributaria Provinciale, la pretesa fiscale nei confronti della ricorrente sarebbe, pertanto, divenuta definitiva e correttamente le imposte dovute sarebbero state iscritte a ruolo e portate in riscossione con la cartella di pagamento qui impugnata.

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;

Si è altresì costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE la quale contesta le eccezioni concernenti la notifica della cartella di pagamento. Conclude chiedendo il rigetto della richiesta di sospensiva e il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.

Con ulteriore memoria del 31 ottobre 2023 parte appellante espone:

-di aver ricevuto in data 07/06/2022 un atto di intimazione di pagamento;

-che in data 27/10/2022, la [redacted] (parte venditrice) aveva inviato all'AdER, l'autorizzazione irrevocabile di compensazione con IVA a credito a seguito di proposta. Successivamente l'AdER inviava alla [redacted] l'attestazione di pagamento con specifico saldo della cartella suddetta; che a tale accordo era rimasto estranea la ricorrente;

-che per effetto di tale compensazione doveva ritenersi estinto il credito che l'ADER aveva nei confronti della ricorrente;

-che la MAGADE SRL aveva agito nei confronti della stessa, con decreto ingiuntivo per il recupero della somma di € 18.409,39 corrispondente all'importo della sopra indicata cartella;

-che per effetto di tale accordo separato la ricorrente non aveva più potuto accedere alla c.d. rottamazione quater;

-che pertanto l'ADER avrebbe dovuto comunicare l'avvenuta cessazione della materia del contendere alla controparte facendo venir meno il giudizio (e che per tali eventi avrebbe presentato querela presso la Procura della Repubblica);

-che anche l'atto di intimazione era in seguito annullato dalla sentenza 11221/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, in data 21/07/23;

-che pertanto l'ADER avrebbe mantenuto un comportamento illecito e contrario al principio di buona fede e correttezza dell'Ente, e ciò ai fini della condanna al risarcimento danni ex art. 96 cpc.

Conclude chiedendo quindi che questa Corte rilevi la cessazione della materia del contendere e che condanni l'ADER ex art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

All'odierna udienza sono comparsi i rappresentanti di parte appellante e dell'Agenzia delle Entrate.
Al termine la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione.

Da quanto esposto da parte appellante nell'ultima memoria depositata risulta che, successivamente alla proposizione dell'appello, in data 27/10/2022, la [REDACTED] (parte venditrice) inviava all'AdER l'autorizzazione irrevocabile di compensazione con il rimborso IVA spettante a seguito di proposta dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente, l'AdER inviava alla [REDACTED] l'attestazione di pagamento con specifico saldo della cartella suddetta.

Ne consegue che il credito dedotto nella cartella di pagamento impugnata è successivamente venuto meno per effetto del pagamento da parte del condebitore solidale.

Pertanto, pur permanendo l'atto impugnato (cartella di pagamento), così come l'atto presupposto (avviso di liquidazione, di cui si dirà appresso), deve dichiararsi (non la cessazione della materia del contendere, come richiesto, ma) la improcedibilità dell'appello per carenza sopravvenuta di interesse alla prosecuzione del giudizio sull'annullamento (art. 100 c.p.c.), in quanto la pretesa impositiva dedotta nella cartella impugnata nelle more del giudizio è già stata altrimenti soddisfatta.

La prosecuzione e decisione del presente gravame resterà quindi confinata ai capi della decisione impugnata ed ai motivi di appello che non sono coperti dal tale declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse che concerne il successivo pagamento dell'imposta richiesta dall'Agenzia delle Entrate con il sopra menzionato avviso di liquidazione (*arg. ex* Cass. n. 5098 del 2022, n. 21757 del 2021).

Non possono infatti dirsi venire meno per effetto del successivo pagamento dell'imposta (cioè non si estende a tali questioni la declaratoria di improcedibilità di cui sopra) né la regolazione delle spese del presente giudizio (sul quale non vi è accordo avendo tutte le parti chiesto comunque la vittoria per le spese), questione quindi da decidere in ogni caso secondo il principio della soccombenza virtuale; né la domanda di risarcimento proposta da parte appellante ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, né la domanda di riforma o, in subordine, di riduzione della condanna alle spese subita in primo grado da parte ricorrente ed appellante e neppure la domanda di ulteriore condanna dell'ADER ex art. 96 c.p.c. avanzata nell'ultima memoria.

Procedendo a valutare la questione della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, questa deve attribuirsi alla ricorrente ed appellante, in ragione della infondatezza di tutti i motivi di ricorso e di appello.

Innanzitutto, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, al contrario di quanto assunto, deve ritenersi che il prodromico avviso di liquidazione n. 12/1T/02883/000/P003 sia stato regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Nei confronti del suddetto avviso, infatti, la contribuente aveva presentato istanza di reclamo/mediazione ma, a seguito di diniego da parte dell'Ufficio, regolarmente notificato, questa ometteva poi di depositare il ricorso in CTP (entro il 3 giugno 2015).

Tanto si desume dalla copia del diniego prot. n. 55814 del 21/04/2015 e dalla relativa ricevuta di consegna p.e.c., indirizzata al difensore avv. Monti, atti che sono stati depositati nel corso dell'udienza CTP)

Il diniego, infatti, si riferisce all'avviso di liquidazione n. 12/1T/02883/000/P003, al reclamo/mediazione proposto dalla ricorrente [REDACTED] e reca in allegato la bozza delle controdeduzioni con le argomentazioni poste a fondamento del diniego stesso.

Pertanto, resta superata la necessità della prova della notifica dell'avviso di liquidazione dato che è stata data prova certa che la ricorrente lo aveva ricevuto, o comunque conosciuto, tanto da averlo anche impugnato con reclamo/mediazione, ed al quale, una volta appreso il diniego, non ha dato seguito depositando il ricorso in CTP.

La prova della notifica di tale atto di diniego (all'indirizzo p.e.c. dell'odierno difensore [REDACTED]) è stata egualmente fornita dall'Agenzia delle Entrate all'udienza del

16.12.2019 e tale documentazione risulta allegata al verbale relativo.

Dalla mancata prosecuzione del contenzioso ne deriva il consolidamento della pretesa impositiva nei suoi confronti recata dall'avviso di liquidazione, con evidente inammissibilità, in quanto tardivi, di tutti i motivi di ricorso che sollevavano questioni relative al merito di tale pretesa ed alla sua rituale formazione e che sono anche stati reiterati in appello. Essi, infatti, avrebbero dovuto essere portati al giudizio della CTP in seguito al diniego di accoglimento del reclamo e non possono ora essere valutati in sede di impugnazione della cartella di pagamento, dopo che lo stesso contribuente aveva rinunciato in precedenza a proseguire il contenzioso.

Tanto dimostra la infondatezza e la pretestuosità delle relative eccezioni fondate sulla mancata notifica dell'avviso di liquidazione, e che non vorrebbero tenerne conto, né ai fini della decadenza né ai fini della prescrizione (in realtà decennale, trattandosi di tributo erariale). Infatti, entro tre anni dalla conclusione del procedimento di reclamo (3 giugno 2015), divenuta definitiva la pretesa, l'Agenzia delle Entrate ha formato il ruolo e lo ha reso esecutivo in data 1-2-2018 (come indicato in cartella) ed in seguito lo ha consegnato all'ADER la quale lo ha notificato il 12.4.2018.

Quanto poi alle eccezioni di inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata da un indirizzo di p.e.c. non risultante dai pubblici registri, così come quelle concernenti il formato ed il contenuto della comunicazione inviata, identiche doglianze sono state definitivamente ritenute infondate dalla Corte di cassazione con sentenza resa a SS.UU., in ragione della quale è stato affermato che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto (n.15979 de 2022).

Nel caso di specie la cartella di pagamento inviata alla ricorrente [redacted] riportava nella prima pagina la attestazione che tale cartella era "emessa dall'Agenzia delle Entrate-riscossione, via Grezar 14, Roma su incarico dell'Agenzia delle Entrate".

Era quindi del tutto chiara la provenienza della notifica tramite l'indirizzo p.e.c. che non lasciava dubbi sulla paternità dell'invio. Ed in ogni caso, anche laddove si volesse rinvenire un vizio, tanto non integrerebbe certamente una ipotesi di inesistenza ma, al più, di nullità, da ritenersi comunque sanata in ragione del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Inoltre, lo stesso arresto delle SS.UU. ha altresì affermato che "la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso".

Ne consegue la piena infondatezza dei relativi motivi di appello.

Priva di fondamento poi appare la eccezione che lamenta la notifica effettuata presso l'indirizzo p.e.c. professionale e non personale. In proposito questo Collegio condivide le osservazioni dell'ADER che evidenzia come l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 faccia un generico riferimento all'utilizzabilità dei pubblici elenchi ivi indicati "ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale", non operando alcuna distinzione o limitazione d'efficacia, mentre non osta la più ristretta finalità istitutiva dei singoli registri (quali INI-PEC), sicchè, in mancanza di alcuna limitazione normativamente posta, la validità della notificazione non potrebbe farsi derivare da un fatto del tutto esterno al procedimento notificatorio, ossia l'inerenza o meno dell'atto notificato all'attività professionale o d'impresa del soggetto notificato.

Quanto all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per assenza di indicazione del calcolo degli interessi, essa è infondata innanzi tutto perché contiene l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Detto termine è reso noto al contribuente in quanto da quel momento decorrono gli interessi sul tributo, divenuto esigibile. Non è invece prevista l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli stessi interessi, poiché queste ultime sono normativamente stabilite e facilmente conoscibili (tanto più considerando la qualificazione

professionale della contribuente, circostanza che esclude anche in concreto ogni pregiudizio alle proprie prerogative di contribuente).

Quanto invece agli interessi di mora, questi non possono essere calcolati in cartella perché dipenderanno dal ritardo maturato effettivamente nel pagamento e, di contro, la previsione informativa è soddisfatta con il richiamo all'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla scadenza decorrente dalla data della notifica della cartella e fino a quella del pagamento.

Dal rigetto di tutti i motivi di ricorso anche siccome riproposti in appello, ne consegue anche il rigetto di della domanda di condanna dell'Agenzia delle Entrate ex art. 96 c.p.c..

Non possono poi essere introdotte ed essere esaminate in questa sede tutte le vicende descritte in appello ed in memoria e relative a pretesi abusi commessi sia dall'Agenzia delle Entrate e/o dall'ADER che da altri soggetti terzi asseritamente a danno della ricorrente (e per i quali sarebbe state anche proposte denuncia/querela alla Procura della Repubblica) in quanto concernenti circostanze non pertinenti e coinvolgenti soggetti del tutto estranei al presente giudizio, che è strutturato come giudizio impugnatorio di un atto (cartella di pagamento).

Neppure è fondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'ADER in quanto, si sostiene nella memoria da ultimo depositata, non avrebbe dato conto dell'avvenuto pagamento del debito effettuato tramite compensazione di imposta dalla società venditrice ed avrebbe ingiustamente proseguito il giudizio.

Innanzitutto, come esposto dalla stessa appellante, la notifica della intimazione di pagamento è avvenuta antecedentemente alla comunicazione della società venditrice di aderire alla proposta di compensazione del proprio debito con il credito IVA.

Quanto poi alla sentenza n. 11221/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, oltre ad essere inconferente a tali fini, essendo stata pronunciata ancora successivamente (21/07/23), la stessa non appare nemmeno comprensibile in quanto nella laconica motivazione essa decide di annullare la intimazione facendo richiamo unicamente ad un'altra precedente sentenza 6041 del 2023 che però riguarda un ricorso proposto da tale [redacted] relativa ad una cartella di pagamento n. 09720200039904063 tasse automobilistiche 2017).

Inoltre, la circostanza del perfezionamento della compensazione è stata resa nota in questa sede con la suddetta ultima memoria di parte appellante, laddove la prima udienza del presente gravame è stata quella odierna, che ne ha visto la presa d'atto direttamente dal Collegio con la presente pronuncia.

Per tali motivi la domanda di risarcimento proposta in questa sede nei confronti dell'ADER ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.

Venendo infine al motivo di appello che denuncia la eccessività della condanna alle spese subita in primo grado e che, comunque, ne chiede la riduzione, premesso che il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta anche derogabili con apposita motivazione (Cass. ord. 13 settembre 2022 n. 26921), l'eccezione è infondata in quanto l'importo liquidato (euro 2.300,00 da ritenersi comprensivi di spese) risulta attestarsi sul livello medio tenendo conto dello scaglione di valore sino ad euro 26.000 e della riduzione del 20 per cento. Né vi è motivo quindi di derogarvi data la completa soccombenza della ricorrente ed i numerosi motivi di ricorso ivi proposti tutti ritenuti infondati.

In ragione di quanto sopra esposto deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio essendo venuto meno l'interesse ad agire, in quanto nelle more del giudizio la pretesa impositiva è stata già interamente soddisfatta dalla coobbligata parte venditrice [redacted] e, per il resto, deve essere rigettato l'appello proposto, con conferma della decisione impugnata.

Alla soccombenza virtuale sulle domande coperte dalla declaratoria di improcedibilità segue pertanto la condanna alle spese in favore delle parti costituite (Agenzia delle Entrate ed ADER), liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

dichiara la improcedibilità dell'appello per carenza sopravvenuta di interesse alla prosecuzione del giudizio sull'annullamento della cartella di pagamento in quanto la pretesa impositiva nelle more del giudizio è già stata altrimenti soddisfatta. Rigetta nel resto l'appello.

Condanna parte appellante alle spese del presente grado che liquida in euro 1.600,00 oltre 15 per cento spese generali in favore di ciascuna parte costituita.

Così deciso in Roma, li 21 novembre 2023

L'estensore

(dott. P. Novelli)

Il Presidente

(dott. L. Picone)